


Avv. Domenico Tomassetti
Via G. Pierluigi da Palestrina, 19
00193 Roma
Tel. 06.3225650/1 - Fax 06.3220397
domenicotomassetti@ordineavvocatiroma.org

N. 2705/13 REG.PROV.CAU.
N. 05530/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 5530 del 2013, proposto da Unadis Unione Nazionale Dei Dirigenti dello Stato, Pascucci Walter, Ianniello Giuseppe, Ciaravola Pietro, Santoro Bruno, Ievolella Gianluca, Messere Silvana, Fabrizi Raniero, Ricciardi Carlo, Rosa Paolo, Mercuri Benedetto, Conti Maria Lucia, Ferrante Andrea, Mortellaro Alfredo, Casagrande Barbara, rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Tomassetti, con domicilio eletto presso Domenico Tomassetti in Roma, via G. Pierluigi Da Palestrina, 19;

contro

Ministero Delle Infrastrutture E Dei Trasporti, Presidenza del Consiglio Dei Ministri, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Roberto Linetti, Vittorio Rapisarda (n.c.);

per l'annullamento, previa sospensiva,

dell'atto di interpello del Direttore Generale del Personale e degli



Affari Generali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 20253 del 22.4.2013, nella parte in cui prevede che il conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale sia disposto in favore di dirigenti di seconda fascia nel ruolo solo se questi abbiano “*già ricevuto l’affidamento di un incarico di funzione di I fascia*”; nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, tra i quali, il D.M. del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 6 del 12.1.2009, con il quale sono stati definiti i criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali nell’Amministrazione resistente; il D.P.C.M. del 22.1.2013, di rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in attuazione della legge n. 135/2012.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Delle Infrastrutture E Dei Trasporti e di Presidenza del Consiglio Dei Ministri;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2013 il dott. Maria Grazia Vivarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il ricorso presenta profili di fondatezza in relazione

alla violazione dell'art. 19 co. 4 D.Lgs. 165/2001 e che la clausola escludente appare pertanto illegittima;

Ritenuto sussistente anche il *periculum* in mora;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto sospende l'interpello nei limiti in cui esclude dalla partecipazione alla selezione i dirigenti di seconda fascia che ^{MM}abbiano "già ricevuto l'affidamento di un incarico di *funzione di I fascia*";

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza è eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Daniele Dongiovanni, Consigliere

Maria Grazia Vivarelli, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE


IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 5-7-13

IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE III
Addi 5-7-13 ... con la conforme
alla presente è stata trasmessa al
AVV. STATO
a norma dell'art. 87 del Regolamento
di procedura 17 agosto 1907 n. 642.

IL SEGRETARIO
DELLA SEGRETERIA

